



4628 / 14

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giuliana Ferrua

- Presidente -

Sent. n. sez. 2626

Antonio Bevere

UP - 17/10/2013

Paolo Oldi

- Relatore -

R.G.N. 03466/2013

Grazia Lapalorcia

Ferdinando Lignoia

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Feltri Vittorio, nato a Bergamo il 25/06/1943

avverso la sentenza del 10/10/2012 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Angelo Di Popolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame;

udito per l'imputato l'avv. Massimo Rossi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 10 ottobre 2012 la Corte d'Appello di Milano, sostanzialmente confermando (salvo esclusione di un'aggravante) la decisione assunta dal Tribunale di Monza, ha riconosciuto Vittorio Feltri responsabile del

dell'atto di diffamazione a mezzo stampa ai danni di Henry John Woodcock, quale autore dell'articolo dal titolo «Che bordello, hanno arrestato il re...», pubblicato sul quotidiano «Libero» del 17 giugno 2006; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge, all'uopo ridimensionata, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

1.1. Secondo il convincimento espresso da quel collegio l'imputato, nel riferire di un'indagine diretta dal dott. Woodcock nell'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, aveva fornito al lettore informazioni tali da far dubitare della bontà dell'inchiesta, perché condotta da un magistrato il cui nome stesso induceva dubbi in quanto la traduzione dall'inglese del suo cognome era assimilabile alla citazione volgare dell'organo sessuale maschile.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, dopo aver ricordato che la traduzione in italiano del termine inglese «cock» è quella indicata nell'articolo, contesta che l'averne fatto menzione abbia comportato una lesione della reputazione del magistrato, non avendo in alcun modo inciso sul valore e sulla dignità della persona umana nella sua dimensione morale e professionale: tant'è che la stessa persona offesa mai ha sostenuto di essersi sentita lesa in tal senso.

2.2. Col secondo motivo lamenta che la Corte di merito abbia attribuito allo scritto un significato diffamatorio in ogni sua parte, senza tuttavia indicare alcun passaggio a sostegno di quell'assunto.

2.3. Col terzo motivo lamenta, siccome immotivata, l'omessa applicazione dell'esimente del diritto di satira.

2.4. Col quarto motivo denuncia carenza motivazionale in ordine alla quantificazione del danno liquidato in favore della parte civile.

3. Vi è agli atti una memoria con motivi nuovi nell'interesse dell'imputato, ulteriormente illustrativa delle censure esposte nel ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei due primi motivi, con efficacia assorbente nei confronti di quelli restanti.

1.1. Ed invero, alla lettura del testo giornalistico cui la contestazione si riferisce (resa possibile nel giudizio di legittimità dal richiamo espressamente fatto nel capo d'imputazione all'articolo scritto dal Feltri, «da intendersi qui integralmente riportato»), non emerge affatto che l'autore abbia commentato la

notizia dell'arresto di Vittorio Emanuele di Savoia in termini tali da mettere in dubbio la correttezza dell'operato del dott. Woodcock, pubblico ministero promotore dell'azione penale in quel procedimento, o più genericamente le sue qualità professionali; non è dunque giustificato il convincimento apoditticamente espresso dalla Corte d'Appello con l'affermare, senza accompagnarvi alcuna citazione testuale, che «tutte le informazioni contenute nel pezzo portano il lettore a dubitare di tutta l'inchiesta, rappresentando la figura di un magistrato già noto per indagini clamorose ma discusse, indagini con il dubbio intrinseco sulla loro bontà [...]».

1.2. Di vero vi è che l'articolo in questione presenta un contenuto non apertamente offensivo nei confronti di alcuno, ma intriso di ironia indirizzata nei confronti della famiglia un tempo regnante sull'Italia e non certo del Woodcock, a favore del quale anzi riconosce che «man mano che escono particolari più si rafforza la tesi del pubblico ministero, il quale comunque non ha agito in solitudine, ma ha ottenuto la firma del giudice per le indagini preliminari».

1.3. Va peraltro riconosciuto che l'accento al significato volgare che, nella lingua inglese, si ricollega ad una delle tante accezioni del termine «cock» (le altre richiamano concetti del tutto neutri: gallo, capo, banderuola, rubinetto) non soltanto è fuori luogo dal punto di vista lessicale, atteso che nella lingua inglese esiste l'intero vocabolo «woodcock», che designa un volatile chiamato in italiano «beccaccia», ma è soprattutto una grave caduta di stile in un pezzo giornalistico che, senza di essa (e senza un'altra concessione alla volgarità, che qui non interessa), avrebbe avuto ben altro sapore; in nessun modo, tuttavia, possono in ciò ravvisarsi gli estremi del delitto di diffamazione, non concretandosi in quell'infelice accenno alcuna lesione alla reputazione del dott. Woodcock dal punto di vista delle qualità umane o professionali. Gli educatori insegnano che buriarsi del cognome altrui è atto di villania: ma la villania non è sanzionata penalmente.


2. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.  
Così deciso il 17/10/2013.

Il Consigliere estensore

Paolo Oldi



Il Presidente

Giuliana Ferrua

